



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO

OGGETTO: DDL 878 (DL 123/2023 – contrasto al disagio giovanile e alla criminalità minorile)

Dall'angolo visuale di chi è chiamato a prevenire e reprimere i reati si vede con chiarezza che la devianza minorile è conseguenza di più fattori, quali il contesto familiare e relazionale in cui si cresce, la povertà educativa e materiale, la dispersione scolastica, il degrado urbano, l'assenza di punti di riferimento e di luoghi di aggregazione.

Occorre dunque intervenire su tutti questi fronti, oltre che su quello – pure importante – squisitamente repressivo, soprattutto per tentare di intercettare nel modo più tempestivo possibile situazioni di disagio e di devianza che possono sfociare nella criminalità.

Il DL in esame introduce significative novità su molti di questi aspetti, anche colmando lacune che incidavano sull'efficacia dell'azione sia preventiva, sia di contrasto.

Gli interventi proposti in tema di misure di prevenzione personali novellano:

1. gli articoli 10, 13 e 13-bis decreto -legge n. 14/2017;
2. gli articoli 2, 3 e 76 del d.lgs. n. 159/2011 (testo unico antimafia);
3. prevedendo, all'art. 5 commi 2 e seguenti, due nuove fattispecie di ammonimento destinate ai soggetti minorenni.

L'articolo 3, comma 1, lett. a) del decreto-legge 123/2023 reca modifiche alla disciplina delle varie tipologie di D.A.C.U.R e del foglio di via obbligatorio, al fine di aumentare il livello di sicurezza pubblica e di rafforzare la tutela di alcuni "luoghi-chiave" del contesto urbano e della vita comunitaria.

Il primo importante intervento riguarda il comma 4 dell'art. 10 del decreto-legge 14/2017. Con la modifica si stabilisce l'eliminazione della procedura di convalida da parte dell'A.G. per l'ipotesi "aggravata" di D.A.C.U.R. prevista dall'articolo 10, comma 3 del decreto-legge n. 14/2017.

Tale semplificazione del procedimento ha indubbiamente il vantaggio di consentire una maggiore tempestività nell'adozione del provvedimento oltre che di alleggerire i carichi di lavoro molto impegnativi degli uffici giudiziari.

In un'ottica di armonizzazione con la disciplina degli altri divieti di accesso previsti dagli articoli 13 e 13-bis del medesimo decreto-legge, viene inoltre chiarita l'applicabilità della misura di prevenzione in parola anche ai minorenni ultraquattordicenni, che nel testo previgente era deducibile solo in via indiretta dall'interpretazione dell'ultimo periodo del comma 3 (decreto-legge n.14/2017).

L'art. 3, comma 1, lett.b) invece modifica l'art. 13 del decreto-legge n.14/2017. Detto intervento normativo amplia l'applicazione del D.A.C.U.R., oltre che alle ipotesi di cessione e vendita di sostanze



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO

stupefacenti, anche alla condotta di detenzione a fini di spaccio, rendendo molto più incisiva l'attività di prevenzione nella sua applicazione operativa. Inoltre, la misura del divieto di accesso è stata estesa a tutti i luoghi di spaccio individuati dal comma 1 dell'articolo 13 (scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, pubblici esercizi), anziché ai soli "locali o esercizi analoghi" menzionati nella precedente disposizione.

Per quanto concerne le prescrizioni aggiuntive contemplate dal comma 3 dell'articolo 13 (a titolo di esempio: obbligo di firma), è stato previsto che le stesse siano applicabili anche ai soggetti non condannati negli ultimi 3 anni con sentenza definitiva, purché "ricorrano specifiche ragioni di pericolosità".

Tale soluzione, pienamente condivisibile, consente di potenziare la misura in argomento e di armonizzarla con la disciplina del D.A.C.U.R. di cui all'articolo 13-bis (cd DASPO Willy), che già prevede l'applicabilità delle prescrizioni senza presupposti ulteriori rispetto al divieto di accesso.

Resta ferma, per entrambi i provvedimenti, la procedura di convalida da parte dell'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

La misura appare particolarmente efficace in quanto potenzialmente idonea, specie se accompagnata da una puntuale attività di controllo, ad arginare il fenomeno della detenzione a fini di spaccio verso luoghi particolarmente delicati, quali le scuole o i locali pubblici.

L'art. 3, comma 1, lett.c) modifica l'art. 13 bis del decreto-legge n.14/2017 (c.d. DASPO Willy). L'intervento mira, oltre ad ampliare le ipotesi di applicabilità dello strumento preventivo in questione, anche ad armonizzarlo con le rimanenti misure di a carattere ordinativo/preventivo.

L'ampliamento del novero delle condotte-presupposto, aggiungendo a quelle già esistenti i reati di porto abusivo di armi e di oggetti atti ad offendere, resistenza, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, rende lo strumento preventivo a disposizione dei Questori, nella loro veste di Autorità di Pubblica Sicurezza, molto più efficace, tenuto conto che i delitti introdotti quali presupposto per l'applicabilità della misura sono quelli che più spesso si osservano nei giovani coinvolti in risse o gravi disordini nei luoghi della movida.

È stata condivisibilmente aggiunta, oltre all'arresto e al fermo, anche la sottoposizione ad una delle misure cautelari coercitive di cui agli articoli 284 (arresti domiciliari) e 285 (custodia cautelare in carcere) c.p.p., quale presupposto per l'applicazione della fattispecie aggravata di D.A.C.U.R., che consente al Questore di inibire l'accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia.

Anche la rideterminazione della durata del divieto, che va da 1 a 3 anni (a fronte della previsione da 6 mesi a 2 anni), appare efficace sotto il profilo della deterrenza, così come la sanzione penale prevista per la violazione della misura.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO

L'art. 3, comma 2, del decreto-legge in esame ha modificato gli artt. 2 e 76, comma 3, del n. 159/2011, che disciplinano la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio e la sanzione penale prevista per la sua violazione; si ritiene che sia la possibilità di disporre autonomamente il divieto di ritorno anche nei - frequenti - casi in cui, al momento della notifica, il soggetto ha già abbandonato il territorio comunale, sia l'inasprimento del regime sanzionatorio determinino una maggiore efficacia di questo importante strumento di prevenzione, largamente adottato dai Questori sul territorio.

Sempre nell'ottica di rafforzare l'azione del Questore volta a prevenire la violenza giovanile, appare utile l'ampliamento ai minori dell'avviso orale, che consente di intervenire su talune condotte che vedono purtroppo protagonisti i giovanissimi.

La nuova normativa ha esteso la possibilità di applicare il divieto di possesso e utilizzo di una serie di apparecchi tecnologici, potenzialmente strumentali alla commissione di atti di violenza, anche ai minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno d'età, se destinatari di un avviso orale e definitivamente condannati per delitti non colposi. In particolare oltre alla generica previsione del divieto di possesso di "qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente", il testo novellato parla espressamente del divieto di possedere o utilizzare telefoni cellulari, recependo in tal modo l'indicazione della Corte Costituzionale intervenuta sul tema con sentenza n. 2/2023: ed infatti il comma 6 ter dell'art. 5 del decreto legge n. 123/2023 prevede espressamente che la prescrizione del Questore sia proposta al giudice competente.

In tal senso va evidenziato tuttavia che il riferimento, nel comma 6 bis, della formula di chiusura "e qualsiasi altro apparato di comunicazione radio trasmittente" potrebbe determinare una ambiguità interpretativa rispetto al precedente comma 3, che già prevede che per quei medesimi apparecchi il Questore possa disporre il divieto in autonomia, ovvero senza formulare proposta al Tribunale.

L'art. 5, commi 2 e seguenti ha introdotto una nuova fattispecie di ammonimento destinata ai soggetti minorenni e articolata in due ipotesi:

- ammonimento per bullismo: (commi 2, 3 e 4), rivolta ai minori ultraquattordicenni, finalizzato alla tutela contro condotte riconducibili al "bullismo", in aggiunta a quanto già previsto dall'art. 7, L. n. 71/2017, che non è stato oggetto di modifica e contempla unicamente fatti commessi mediante la rete internet (c.d. "cyber-bullismo");
- ammonimento agli infra-quattordicenni: (commi 5, 6 e 7), rivolta ai minorenni di età compresa tra i 12 e i 14 anni, in caso di violenze di significativa portata, qualora il fatto commesso da tali minori sia configurato dalla legge come delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Su questo punto, appare decisiva la previsione di cui all'art. 5, comma 8, che sanziona chi viene meno agli obblighi di sorveglianza del minore destinatario di ammonimento; si tratta di un coinvolgimento delle famiglie di cui si avvertiva particolarmente il bisogno, e che nel DL 123 si rinviene anche con riguardo ai DACUR (art.3) e agli avvisi orali (art.5), che vengono notificati anche agli esercenti la responsabilità genitoriale, e ancora al gravissimo fenomeno della dispersione scolastica (art.12), per cui viene finalmente introdotto un adeguato sistema sanzionatorio: è ben noto, infatti, come la dispersione



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO

scolastica sia una delle principali precondizioni della devianza e della violenza giovanile, e come essa sia spesso determinata da gravi negligenze genitoriali su cui è indispensabile intervenire con rigore.

L'art. 4 del decreto in commento mira a rafforzare il contrasto ai reati in materia di armi e di sostanze stupefacenti, inasprendo il trattamento sanzionatorio di alcune specifiche previsioni criminose.

Sono i reati che più contribuiscono al degrado urbano delle città. Sono infatti frequenti le risse, con accoltellamenti o ferimenti con armi da fuoco, perpetrati nei confronti di esponenti di aggregazioni giovanili di diversi quartieri, per futili motivi e quasi sempre nel contesto dei momenti della movida serale o del fine settimana, nei luoghi di grande aggregazione giovanile. Del pari la gestione dello spaccio nei quartieri genera senso di insicurezza e forte degrado.

Di particolare importanza appare la modifica dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 laddove si innalza il limite della pena massima da quattro a cinque anni, il che consentirà l'applicazione della misura della custodia cautelare, rendendo più incisiva l'attività di Polizia finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti.

Con l'art. 6 del decreto –legge n. 123/2023, intervenendo sui presupposti che legittimano la polizia giudiziaria a procedere all'accompagnamento in ufficio del minore colto in flagranza di determinati delitti, a prescindere quindi dalla soglia edittale, viene garantita una maggiore flessibilità di impiego agli strumenti penalistici. La misura precautelare in questione è infatti ora applicabile quando si procede per un delitto non colposo punito con la pena della reclusione non inferiore a tre anni (nel testo previgente la soglia edittale era di 5 anni), nonché per una serie di reati puntualmente indicati, ovvero lesioni personali, furto, danneggiamento aggravato, alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti, porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

La finalità dell'accompagnamento in Ufficio del minore è quella di trattenerlo il tempo strettamente necessario, comunque non oltre le 12 ore, alla sua consegna all'esercente la potestà dei genitori o all'affidatario o a persona da questi incaricata. La previsione rende più incisiva l'attività di prevenzione perché in quelle ipotesi specifiche l'intervento delle forze di polizia riesce ad avere un risultato immediato, togliendo dalla strada chi si sta rendendo responsabile di delitti particolarmente allarmanti e che generano nei quartieri in cui vengono consumati un enorme senso di insicurezza, anche per la frequenza con la quale vengono reiterati.

Nell'ottica della più efficace valorizzazione dei profili di responsabilità dei minori si pone l'art. 6 comma 2 del decreto-legge n. 123/2023 che aumenta i limiti di durata della custodia cautelare per i minori degli anni sedici. La previsione, pienamente condivisibile, è molto importante perché opera anche per le misure della permanenza in casa e del collocamento in comunità, essendo queste equiparate alla custodia cautelare ai fini del computo della durata massima. Anche questo strumento appare particolarmente utile non solo per attutire il pericolo che il soggetto reiteri i reati, ma anche per cercare di sottrarlo alle maglie delle organizzazioni criminali che molto spesso si avvalgono - volutamente - di minorenni per i loro traffici illeciti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO

Si ritiene poi pienamente rispondente all'esigenza di intervenire, in modo tempestivo, a tutela dei minori esposti a rischio di devianza la previsione di cui all'art. 7, che impone al Procuratore della Repubblica, già durante le indagini, di informare la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le iniziative di sua competenza, di ogni situazione di pregiudizio che riguardi un minore.

Anche l'art. 8 del decreto-legge n. 123/2023 contiene strumenti molto importanti per contenere il fenomeno della criminalità giovanile. Il percorso di recupero cui il giovane può accedere per una liberazione anticipata, in caso di condanna per delitti per cui debba scontare il carcere, è una misura fondamentale perché oltre ad assolvere alla funzione rieducativa della pena, costituzionalmente sancita, fa sì che il minore, una volta tornato nel suo contesto, possa avere gli strumenti utili per non ricadere in quel mondo criminale; quindi è sicuramente un istituto che può contenere il pericolo di recidiva.